COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO EUROPEO"

I sottoscrittori:

- PINEDA Vincenza nata a Torino il 22 gennaio 1960, domiciliata a Torino in Piazza Statuto, 5 - C.F.: PND VCN 60A62 L219X;
- DOSIO Andrea nato a Torino il 2 dicembre 1957, residente a Parigi Rue Cedaine, 54 - C.F.: DSO NDR 57T02 L219U;
- NAVELLO Giuseppe Guido nato a Acqui Terme l'11 luglio 1948, residente a Torino in Via Santa Chiara, 1 C.F.: NVL GPP 48L11 A052Y.

Intendono costituire un'Associazione Culturale denominata TEATRO EUROPEO.

Art. 1 - L'Associazione ha sede a Torino in Via Santa Chiara n. 1.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha finalità culturali ed in particolare di.

a) promuovere e produrre spettacoli teatrali, musicali e dal vivo in genere nonché audiovisivi.

b) Promuovere l'attività teatrale, musicale e dello spettacolo dal vivo in genere mediante la promozione di spettacoli in Italia ed all'estero.

c) Fornire consulenza artistica e teatrale per la realizzazione di spettacoli.

d) Divulgare, anche tramite stampa, lo svolgimento di spettacoli.

e) Organizzare rassegne, festival, concorsi canori e convegni finalizzati alla promozione dello spettacolo.

f) Gestire spazi teatrali.

Art. 3 - L'associazione si intende costituita con durata illimitata.

Art. 4 - L'associazione è retta dalle pattuizioni seguenti ed allo statuto che si allega.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'associazione ed è composto da un numero di membri fino a cinque, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. A comporre il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono chiamati i Signori: Pineda Vincenza e Andrea Dosio.

Quale Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata la signora Pineda Vincenza, che accetta la carica.

Quale vice presidente dell'Associazione viene nominato il signor Dosio Andrea, che accetta la carica.

Art. 6 - L'Assemblea avrà la facoltà di nominare uno o più revisori dei conti, che dureranno in carica tre anni ed avranno funzione di vigilare sulla corretta gestione amministrativa dell'associazione.

Art. 7 - Il Presidente Sig.ra Pineda Vincenza viene autorizzata a compiere tutte le pratiche che si renderanno necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità, nonché quelle intese all'eventuale acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica, e ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto le modifiche che in tali sedi venissero richieste.

Art. 8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Torino, 21 dicembre 2001

Registrato a Torino 1° Il 24/12/01 n. 20433 Serie 3 - versate L. 109T L. 250000

[redacted]

Allegato A

STATUTO

Art. 1) E' costituita in Torino – Via Santa Chiara n. 1 – un'associazione culturale denominata "Teatro Europeo", con durata illimitata.

Art. 2) L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

Art. 3) L'Associazione ha finalità culturali ed in particolare di:

a) produrre spettacoli teatrali, musicali e dal vivo in genere nonché audiovisivi;
b) promuovere l'attività teatrale, musicale e dello spettacolo da vivo in genere mediante la promozione di spettacoli in Italia ed all'estero;
c) fornire consulenza artistica e teatrale per la realizzazione di spettacoli;
d) divulgare, anche tramite stampa, lo svolgimento di spettacoli;
e) organizzare rassegne, festival, concorsi canori e convegni finalizzati alla promozione dello spettacolo;
f) gestire spazi teatrali.

Art. 4) Sono ammessi quali associati, oltre ai fondatori, tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione presentati da altro associato. L'ammissione è deliberata su domanda scritta del richiedente, Dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
L'esclusione dell'associato avviene soltanto nel caso in cui lo stesso assume comportamenti contrari agli scopi associativi ed è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 5) I soci hanno diritto di intervento e di voto in assemblea; hanno inoltre diritto di partecipare a tutte le iniziative intraprese dall'associazione ed hanno altresì diritto di proporre nuove iniziative o segnalare spettacoli meritevoli del supporto dell'associazione.
Agli associati compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'attività associativa se ed in quanto autorizzate dal consiglio direttivo.
Gli obblighi degli aderenti sono il pagamento della quota associativa ed il compimento nei limiti della propria possibilità di quegli atti o prestazioni necessarie alla vita dell'associazione che verranno richieste dal consiglio direttivo e che verranno remunerate in ragione dell'impegno profuso a favore dell'Associazione.

Art. 6) Gli associati sono:

- promotori, che sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- ordinari, che sono tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione;
- onorari, che sono le personalità invitate dal consiglio direttivo a far parte dell'Associazione, in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo del teatro, della musica e dello spettacolo dal vivo in genere;

Art. 7) L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo su convocazione del Presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. La convocazione avviene mediante avviso esposto nei locali dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea ovvero mediante pubblicazione nel periodico dell'associazione. Nell'avviso è indicato il luogo, giorno ed ora dell'assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno

Art. 9) L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10) L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto avvengono con la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti. Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta da chi presiede.

Ogni socio avente diritto al voto non può avere più di una delega.

Art. 11) L'amministrazione dell'associazione, e quindi l'individuazione delle singole iniziative, è affidata ad un consiglio direttivo composto da un numero di membri fino a cinque di cui almeno due scelti tra i fondatori, nominati secondo la delibera assembleare eletti democraticamente dall'assemblea tra gli associati, l'assemblea nominerà tra i membri del consiglio un Presidente.

Il consiglio ha la facoltà di delegare ad uno o più associati, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, il compimento di determinati atti o l'esecuzione di determinate iniziative fissando i limiti della delega con particolare riguardo al limite di spesa, per gli atti compiuti dal delegato in eccesso rispetto alla delega ricevuta sarà responsabile direttamente il delegato nei confronti di terzi.

Art. 12) Il Consiglio si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13) La rappresentanza dell'associazione è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo. Lo stesso può delegare la rappresentanza dell'associazione ad altro associato precisando i limiti della delega.

Art. 14) L'Assemblea avrà la facoltà di nominare uno o più revisori dei conti che dureranno in carica tre anni ed avranno la funzione di vigilare sulla corretta gestione amministrativa dell'associazione.

Art. 15) le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote associative predeterminate dall'assemblea e poste a carico degli associati stessi; dai contributi a qualsiasi titolo ricevuti, dai proventi di attività di carattere commerciale svolte dalla società da ogni altro tipo di entrata. Allo scioglimento dell'associazione i beni residui saranno devoluti ad un ente di beneficenza riconosciuto.

Art. 16) Il consiglio provvederà alla formazione del bilancio annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno che sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione in sede di assemblea annuale ordinaria.

Art. 17) Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile in materia.

Art. 18) Ogni e qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra alcuno tra essi e l'associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico amichevole compositore che sarà nominato dal Presidente dell'ordine dei commercialisti di Torino su istanza di una delle parti. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di rito ed il suo lodo sarà inoppugnabile.

Cooperative N. FAX : [illegible]
19 MAG. 2002 16:36 P5